

COMUNE DI MONTELABBATE

Provincia di Pesaro e Urbino

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE
DESTINATE A MERCATI**

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837-845)

Indice

Art. 1 - Oggetto del canone.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati.....	5
Art. 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa.....	5
Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni.....	6
Art. 6 - Versamento del canone.....	6
Art. 7 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia.....	7
Art. 8 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone.....	7
Art. 9 - Occupazioni abusive.....	8
Art. 10 - Maggiorazioni ed indennità.....	9
Art. 11 – Rateazioni.....	9
Art. 12 – Rimborsi.....	9
Art. 13 – Contenzioso.....	10
Art. 14 - Trattamento dei dati personali.....	10
Art. 15 - Norme transitorie.....	10
Art. 16 - Entrata in vigore.....	10

Art. 1 - Oggetto del canone

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, coperte o scoperte. Si considerano aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; non costituisce commercio su aree pubbliche l'attività di vendita su area privata scoperta.
 - c) per *mercato*: l'area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di servizi pubblici; il mercato può svolgersi con posteggio fisso dato in concessione per un periodo di tempo di 12 anni a seconda della frequenza o della tipologia.
 - d) in base alla frequenza i mercati di distinguono in: mercati giornalieri, mercati settimanali, mercati quindicinali, mercati mensili o stagionali.
 - e) in base alla tipologia si distinguono in:
 - 1) mercato ordinario, il mercato in cui non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentari e non alimentari;
 - 2) mercato straordinario, il mercato che si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari;
 - 3) mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico, il mercato che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato in convenzione con il Comune, avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti: l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;
 - 4) mercatini degli hobbisti, i mercati e le fiere e le altre manifestazioni comunque denominate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
 - 5) mercato riservato ai produttori agricoli, mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte dei produttori agricoli di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007);

6) fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze;

7) mercato o fiera del commercio equo e solidale, quelli riservati a coloro che sono iscritti nel registro di cui alla L.R. 8/2008;

8) ecosagre: mercati, fiere e altre manifestazioni realizzate da venditori ambulanti di generi alimentari, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono strettamente il loro prodotto. Nell'ambito di Ecosagre, gli occupanti devono rispettare i seguenti parametri:

- a) L'organizzatore della festa dovrà nominare prima dell'inizio della festa un responsabile per la gestione dei rifiuti nel corso della festa. Il suo nominativo dovrà essere comunicato all'ufficio tecnico comunale. Il responsabile è il referente sia per dare indicazioni ai partecipanti, sia per organizzare tutte le fasi di raccolta e smaltimento, e istruire gli addetti alla festa.
- b) Il responsabile dovrà predisporre anche un'area dotata di fusti per la raccolta di olio esausto, qualora venga utilizzato.
- c) la somministrazione di cibi e bevande deve avvenire attraverso l'utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo...);
- d) le bevande devono essere servite soprattutto con modalità alla spina o vuoto a rendere;
- e) Eccezioni possono essere accettate nei seguenti casi: bevanda non disponibile in uno dei formati di cui sopra e quantità prevista di consumo limitata rispetto alle altre referenze servite durante la festa;
- f) il lavaggio delle stoviglie deve essere effettuato mediante macchine lavastoviglie, o lavaggio a mano, utilizzando unicamente detersivi biodegradabili ed eco-compatibili;
- g) nel caso di impedimento all'utilizzo di stoviglie lavabili, devono essere utilizzate stoviglie monouso di materiali compostabili (bioplastiche o Mater-bi o materiali compostabili in genere) che devono essere smaltiti nei bidoni dell'umido;
- h) tutte le azioni sopraelencate relative alla raccolta differenziata, all'utilizzo di materiale riutilizzabile dovranno essere ben evidenziate nel corso della festa, tramite cartelli informativi;
- i) il materiale informativo e promozionale deve essere realizzato in carta ecologica, comprese tovaglie e tovagliette.

9) manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

f) per posteggio di mercato: la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità rientrante nella zona di svolgimento del mercato, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

g) per posteggio isolato: uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati. Sono riservati ai singoli operatori commerciali o agricoltori in zone che lo consentono; in tal caso, qualora l'attività sia svolta in box o altra struttura fissa deve intendersi per commercio in aree pubbliche esclusivamente quello in cui il pubblico non possa accedere all'interno e la vendita sia effettuata su suolo pubblico. La concessione del posteggio isolato può avere un termine compreso tra 9- e 12 anni; se non diversamente specificato si intende di anni 12.

h) per operatore: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa.

- i) per spunta: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati.
- j) per spuntisti: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.
- k) per le altre definizioni si rimanda all'art. 33 della L.R. 27/2009 e successive modifiche.

Art. 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati

Mercato ordinario settimanale

1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di mercoledì, nell'ambito dell'area delimitata dalla planimetria allegata (all. A), composta da n. 10 posteggi.
2. Gli operatori possono entrare nell'area mercatale solo a partire dalle ore 7,30. Alle ore 13,00 tutta l'area mercatale deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature per consentirne la pulizia. Gli spuntisti possono accedere solo entro le ore 08,00. Con apposita ordinanza può essere definito un orario diverso per il periodo invernale e per il periodo estivo a cui si rimanda.
3. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio della misura di almeno 0,50 cm che dovrà essere sempre lasciato libero da cose ed attrezzature.
4. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato, con l'eccezione per i giorni di Natale, Capodanno. Quanto sopra può essere modificato con apposita ordinanza del Sindaco. I mercati coincidenti con tali festività potranno essere anticipati.

Altre tipologie di mercato

Con apposita delibera di Consiglio Comunale possono essere istituite altre tipologie di mercato con i relativi luoghi, orari e modalità di svolgimento. La planimetria dell'area con il numero dei posteggi vengono definiti in fase di istituzione; per quanto non indicato, si rimanda al Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche vigente.

Sono attualmente istituite le seguenti tipologie di mercati e fiere di cui si allegano le planimetrie:

- a) Fiera della mostra delle Pesche (All.to B)
- b) Posteggi isolati produttori agricoli Via Dell'Economia e Via Abbadia (All.to C)
- c) Carnevale dei Ragazzi Montelabbate, Osteria Nuova e Apsella (All.to D)
- d) Mercatino di Natale dell' 8 dicembre (All.to E)

Art. 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale di cui all'allegato F - Zonizzazione Aree in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliera, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione di cui all'allegato F - Zonizzazione Aree, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché

ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
4. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in due categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato F - Zonizzazione Aree del presente Regolamento.

Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione; l'importo di canone giornaliero così determinato non potrà essere inferiore a € 5,00.
6. Per le occupazioni di mercato giornaliero di cui ai precedenti commi da 2 a 5 non si applica la riduzione del 50% prevista dall'art. 28 comma 1 lett. i) del Regolamento sul canone approvato con Delibera di Consiglio n. 60 del 29/12/2020.
7. Per le occupazioni di mercato giornaliero di cui ai precedenti commi da 2 a 5 non si applica la riduzione del 75% prevista dall'art. 28 comma 1 lett. j) del Regolamento sul canone approvato con Delibera di Consiglio n. 60 del 29/12/2020.
8. Per le occupazioni di mercato giornaliero le tariffe determinate per ore non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.

Art. 6 - Versamento del canone

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/03, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.

3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 5.

Art. 7 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019 come previsto dalla L.R. Testo Unico del Commercio n. 27/2009 vigente.
4. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione, secondo le modalità previste dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche vigente. Per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione; per le occupazioni di mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
5. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione, a norma di quanto eventualmente previsto dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche vigente.
6. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma di quanto previsto dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche vigente, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Art. 8 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 11, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.

3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Art. 9 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio;
 - b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
 - c. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
 - c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a. al pagamento dell'indennità;
 - b. alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
 - c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 10 - Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale maggiorato di due punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 11 - Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Art. 12 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.

3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 2,00.

Art. 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Art. 15 - Norme transitorie

1. Il Regolamento per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 29.04.2015, nonché la delibera tariffaria n. 132 approvata dalla Giunta Comunale in data 04.12.2019, restano in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Nelle more dell'applicazione del Regolamento sul canone approvato con Delibera di Consiglio n. ... del .../.../..... e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
3. In caso di modifiche normative al Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche successive all'approvazione del presente Regolamento in contrasto con quanto indicato dallo stesso, gli articoli si intendono modificati in combinato al nuovo testo normativo, fino alla modifica del presente elaborato.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2021.

ALLEGATO A)

SCALA 1:1000



COMUNE DI MONTELABBATE
INDIVIDUAZIONE PIAZZOLE PER MERCATO
SETTIMANALE - OSTERIA NUOVA



LEGENDA POSTEGGI

N°	DIMENSIONE	MQ.	SETTORE OPERATORE
1	7X4.50	31.50	Misto
2	7X4.50	31.50	Misto
3	7X4.50	31.50	Misto
4	3X4	12	Misto
5	3X3	9	Misto
6	7X4.50	31.50	Riserv. operatori agricoli
7	7X4.50	31.50	Misto
8	7X4.50	31.50	Misto
9	7X4.50	31.50	Misto
10	8X5	40	Misto



COMUNE DI MONTELABBATE
INDIVIDUAZIONE PIAZZOLE PER VENDITORI
AMBULANTI SAGRA DELLE PESCHE



PARCO
HORNBERG

VIA ZAMBONINI


VIA BARACCA

RISERVATO PRODUTTORI AGRICOLI

LEGENDA POSTEGGI

N°	DIMENSIONE	MQ.	SETTORE OPERATORE
1	4X5	20	Misto
2	4X5	20	Misto
3	4X5	20	Misto
4	4X5	20	Misto
5	4X5	20	Misto
6	4X5	20	Misto
7	3x4	12	Riserv. operatori agricoli
8	6x4	24	Misto
9	6x4	24	Misto
10	4x4	16	Misto
11	4X4	16	Misto

ALLEGATO C)



SCALA 1:1000



COMUNE DI MONTELABBATE


**INDIVIDUAZIONE POSTEGGI ISOLATI
LOC. APSELLA - VIA ABBADIA**

ALLEGATO C)

SCALA 1:1000



COMUNE DI MONTELABBATE
INDIVIDUAZIONE POSTEGGI ISOLATI
LOC. CHIUSA DI GINESTRETO




CARNEVALE DEI RAGAZZI


ALLEGATO D AREA APSELLA

posteggio n.1	mq. 18	dimensioni 6x3
posteggio n.2	mq. 15	dimensioni 5x3
posteggio n.3	mq. 4	dimensioni 2x2

APSELLA CENTRO COMMERCIALE "LE MATITE"



Comune di Montelabbate -
Carnevale dei Ragazzi



ZONA C

VIA

VIA

ZAMBONINI

VIA

BARACCA

RISTORANTE
BRUNELLA





ALLEGATO D)

COMUNE DI MONTELABBATE
CARNEVALE OSTERIA NUOVA



PLANIMETRIA FUORI SCALA





MERCATINO 8 DICEMBRE
 PIAZZA LOMBARDI
 OSTERIA NUOVA
 COMUNE DI MONTELABBATE





**COMUNE DI
MONTELABBATE**
UFFICIO URBANISTICA

**PERIMETRAZIONE
CENTRO ABITATO**

D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 - DPR 16.12.1992 n. 495

RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

GEOM. LORENZO BALLOTTA
GEOM. DAVIDE ALBERTINI

LOCALITA'

APSELLA

ELABORATO N°

1

DATA

DICEMBRE 2008

SCALA

1:4000

AGGIORNAMENTO

APPROVAZIONE

Delibera di G.C. n° 25
del 30/03/2009


LEGENDA

 **STRADA PROV.LE INTERNA AL CENTRO ABITATO**

 **STRADA COM.LE INTERNA AL CENTRO ABITATO**

 **LIMITE CENTRO ABITATO
E PROGRESSIVA CHILOMETRICA**

S.C. n. 2 - VIA APSELLA	dal km 0,000 al km 1,171
S.C. n. 28 - VIA CALAMONE	dal km 0,000 al km 0,109
S.C. n. 21 - VIA FARNETO	dal km 0,000 al km 0,124
S.C. n. 20 - VIA RIPE	dal km 0,000 al km 0,300
S.C. n. 23 - VIA BRASCO	dal km 0,000 al km 0,088
S.P. n. 26 - VIA ABBADIA	dal km 1,570 al km 1,745





COMUNE DI
MONTELABBATE
UFFICIO URBANISTICA

PERIMETRAZIONE CENTRO ABITATO

D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 - DPR 16.12.1992 n. 495

RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

GEOM. LORENZO BALLOTTA
GEOM. DAVIDE ALBERTINI

LOCALITA'

CHIUSA DI GINESTRETO

ELABORATO N°

4

DATA

DICEMBRE 2008

SCALA

1:4000

AGGIORNAMENTO

APPROVAZIONE

Delibera di G.C. n° 25
del 30/03/2009

LEGENDA


 STRADA PROV.LE INTERNA AL CENTRO ABITATO

 STRADA COM.LE INTERNA AL CENTRO ABITATO

 LIMITE CENTRO ABITATO
E PROGRESSIVA CHILOMETRICA

S.C. n. 2 - VIA RISARA
S.C. n. 40 - VIA DEL LAVORO
S.C. VIA DELL'INDUSTRIA

dal km 2,321 al km 3,143
dal km 0,000 al km 0,218
dal km 0,000 al km 0,815





COMUNE DI
MONTELABBATE
UFFICIO URBANISTICA

PERIMETRAZIONE CENTRO ABITATO

D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 - DPR 16.12.1992 n. 495

RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

GEOM. LORENZO BALLOTTA
GEOM. DAVIDE ALBERTINI

LOCALITA'

CAPOLUOGO

ELABORATO N°

2

DATA

DICEMBRE 2008

SCALA

1:4000

AGGIORNAMENTO

APPROVAZIONE

Delibera di G.C. n° 25
del 30.03.2009

LEGENDA


 STRADA PROV.LE INTERNA AL CENTRO ABITATO

 STRADA COM.LE INTERNA AL CENTRO ABITATO

 LIMITE CENTRO ABITATO
E PROGRESSIVA CHILOMETRICA

S.C. n. 2 - VIA RISARA
S.C. n. 13 - VIA CASTELLO
S.C. n. 11 - VIA MAZZINI
S.C. n. 15 - VIA MONTALI
S.C. n. 19 - VIA FRATTE
S.C. n. 2 - VIA FORNACI

dal km 0,000 al km 1,402
dal km 0,000 al km 0,000
dal km 0,000 al km 0,170
dal km 0,000 al km 0,367
dal km 0,000 al km 0,394
dal km 0,000 al km 0,316





COMUNE DI
MONTELABBATE
UFFICIO URBANISTICA

PERIMETRAZIONE
CENTRO ABITATO

D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 - DPR 16.12.1992 n. 495

RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

GEOM. LORENZO BALLOTTA
GEOM. DAVIDE ALBERTINI

LOCALITA'
OSTERIA NUOVA
BORGO MARCELLINO

ELABORATO N°
3

DATA
DICEMBRE 2008

SCALA
1:4000

AGGIORNAMENTO

ADOZIONE

APPROVAZIONE
Delibera di G.C. n° 25
del 30/03/2009

LEGENDA

 STRADA PROV.LE INTERNA AL CENTRO ABITATO

 STRADA COM.LE INTERNA AL CENTRO ABITATO

 LIMITE CENTRO ABITATO
E PROGRESSIVA CHILOMETRICA

S.P. n. 423 - VIA PROVINCIALE	dal km 8,172 al km 10,813
S.P. n. 423 - VIA MONTECCHIO	dal km 10,813 al km 10,955
S.P. n. 38 - VIA MARRONE	dal km 0,000 al km 0,788
S.C. n. 4 - VIA REDIPUGLIA	dal km 0,000 al km 0,155
S.C. n. 5 - VIA MONTEGRAPPA	dal km 0,000 al km 0,120
S.C. n. 7 - VIA PANTANELLI	dal km 0,000 al km 1,799
S.C. n. 34 - EX STRADA DELLA PELLICCIA (Traversa di Via Pantanelli)	dal km 0,000 al km 0,267

